

CRISI D'IMPRESA

La valutazione del Tribunale nel concordato semplificato

di **Francesca Dal Porto**



Nel nuovo istituto del concordato semplificato, di cui all'[articolo 18 D.L. 118/2021](#), il Tribunale è chiamato a svolgere un ruolo molto significativo, anche in considerazione del fatto che **ai creditori non è attribuito il diritto di voto** della proposta.

I creditori, infatti, una volta ricevuta la comunicazione della proposta e dei documenti ad essa allegati, possono solo valutare se **opporsi** all'omologazione del concordato o meno, costituendosi nei termini di legge.

È il Tribunale che ha il compito di **valutare in modo penetrante la proposta** e decidere se **omologarla** o meno.

In particolare, l'intervento del Tribunale è richiesto in due momenti: in **fase iniziale**, quando **l'imprenditore deposita l'istanza introduttiva** ([articolo 18, comma 3, D.L. 118/2021](#)) e in sede di **udienza di omologazione** ([articolo 18, comma 5, D.L. 118/2021](#)).

In fase iniziale, il Tribunale, valutata la ritualità della proposta (in ordine alla sua legittimità) ed acquisiti la relazione finale e il parere dell'esperto (del precedente procedimento di composizione negoziata), con **decreto**:

- **nomina** l'ausiliario;
- **assegna** all'ausiliario un termine per il deposito del parere;
- **ordina** che la proposta, insieme alla relazione e al parere dell'esperto e al parere dell'ausiliario, siano comunicati, a cura del debitore, ai creditori;
- **fissa** l'udienza per l'omologazione.

In un secondo momento, ossia in fase di udienza di omologazione, dopo che i creditori abbiano presentato eventuale opposizione all'omologazione della proposta, il Tribunale, assunti mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, è chiamato ad omologare o meno la proposta,

con un **altro decreto**.

Per effettuare questo tipo di valutazione, in assenza dell'approvazione da parte del ceto creditorio che non è richiesta e in assenza anche della relazione del Commissario Giudiziale [ex articolo 172 L.F.](#), il Tribunale dovrà impegnarsi in una serie di **difficili verifiche in ordine alla proposta**.

In primo luogo, il Tribunale dovrà verificare la **regolarità del contraddittorio e del procedimento**.

In particolare, è necessario accertare che tutti i soggetti interessati e che possono subire gli effetti del provvedimento di omologazione (o di mancata omologazione) della proposta abbiano avuto la possibilità di **partecipare al procedimento**.

Quindi, in concreto si tratterà di **verificare l'avvenuta comunicazione della proposta** a tutti i creditori di cui all'elenco presentato e la **regolarità formale di tutti gli ulteriori passaggi** del procedimento previsto dalla legge.

Il Tribunale, in questa fase, deve altresì verificare che la **proposta rispetti l'ordine delle cause di prelazione**.

In altri termini, è necessario che la **proposta tenga conto delle norme di legge che regolano l'ordine di pagamento dei creditori**, sulla base dei titoli prelatizi che assistono i loro crediti.

I **titoli prelatizi** possono consistere in privilegi speciali, generali, mobiliari ed immobiliari, diritto di pegno ed ipoteche.

A secondo del titolo prelatizio che assiste un determinato credito, la legge prevede un **ordine di pagamento rispetto agli altri**.

È importante che la **proposta di concordato**, pur nell'autonomia contrattuale che la contraddistingue, rispetti queste regole.

Ed è il Tribunale che ha il compito di effettuare questa verifica.

Quindi il Tribunale deve controllare la **fattibilità del piano di liquidazione**.

Trattasi di una **valutazione di merito**, avvalendosi del giudizio dell'esperto che è chiamato, nel suo parere, ad esprimersi circa i **presumibili risultati della liquidazione** ([articolo 18, comma 3, D.L. 118/2021](#)), il Tribunale deve andare oltre e valutare che tali risultati, e i conseguenti pagamenti previsti, siano **concretamente attuabili** nell'entità e nelle tempistiche stimate.

Infine, e questa è sicuramente la valutazione più difficile e arbitraria, il Tribunale deve verificare che:

- la **proposta non arrechi pregiudizio ai creditori** rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare;
- e che la **proposta comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore**.

Il Tribunale deve effettuare una vera e propria **valutazione di convenienza**, in ordine alla liquidazione fallimentare.

Tale aspetto, nel concordato preventivo è demandato al **Commissario Giudiziale** che, sul punto, deve chiaramente esprimersi nella **relazione ex [articolo 172 L.F.](#) prima e nel parere ex [articolo 180 L.F.](#) poi**.